

COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. 66 del Reg. Data 26/08/2019	Oggetto: Annullamento parziale del P.d. 1 , ex Basile Maria sita in Contrada Timoniere – RINVIO.
---	--

L'anno **duemila diciannove** giorno **ventisei** del mese di **Agosto** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta pubblica **ordinaria** risultano presenti in aula all'atto della votazione della proposta in oggetto i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Mondi	Antonino	X					
Trifulò	Annunziata		X				
Scaglione	Giovanni	X					
Foti	Daniela	X					
Antonazzo	Dario		X				
Saporita	Carlo	X					
Cannistrà	Angela	X					
Magliarditi	Ilaria		X				
Caselli	Antonino	X					
Gringeri	Domenica		X				
Mancuso	Filippo	X					
Andaloro	Stefano	X					

Assegnati n. 12
In carica n. 12

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori consiglieri:

Annunziata Trifulò e Dario Antonazzo.

Presenti n. 08
Assenti n. 04

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **Antonino Mondì**, nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il Segretario Comunale: **Susanna Pignatello**.

Nominati scrutatori i Signori: **Daniela Foti, Carlo Saporita e Filippo Mancuso.**

XI punto all'ordine del giorno

Il Consigliere Mancuso propone al Consiglio il rinvio della presente proposta al prossimo Consiglio utile al fine di consentire ai Consiglieri un maggiore approfondimento

Si procede alla votazione del rinvio, mediantealzata di mano, che viene approvato con cinque voti favorevoli, due contrari (Foti e Caselli), e n.1 astenuto (Andaloro).

Alle ore 21,11 il Presidente chiude la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. ____ del Reg.

Data _____

Protocollo n° _____

Registrata in data 01/07/2019 al n. 58 del Registro delle Proposte di deliberazione della III° Area – Territorio ed Ambiente

Oggetto: Annullamento parziale del P.d.L. ex Basile Maria sita in Contrada Timoniere

Vista la nota prot. n. 3485 del 28.2.2019 di avvio del procedimento di annullamento parziale del P.d.L. di cui all'oggetto. Piano di lottizzazione ex Basile Maria sita in Contrada Timoniere;

Vista la nota di riscontro del 12.3.2019 della proprietaria arch. Maria Luisa Grillo;

Visto il provvedimento Sindacale n°03 del 02/01/2019 di nomina dell'Ing. Pietro Anastasi a Responsabile della III° Area Territorio ed Ambiente;

Vista la Delibera di C.C. n. 90 del 06.04.1989 con la quale è stato approvato il P.d.L. e lo schema di convenzione in ditta ex Basile Maria e riguardante il fondo sito in c.da Timoniere individuato dalle originarie particelle ricadenti nel foglio di mappa n. 2 nn. 1408, 14010, 1111, 169 e 1112;

Vista la convenzione di lottizzazione, a rogito del segretario Comunale, sottoscritta in data 22.02.2011 tra la signora Basile Maria ed il Comune di Torregrotta e repertoriata al n. 1939;

Vista l'integrazione alla convenzione anzi detta a rogito del notaio Monforte Raffaella del 12.05.2011 resasi necessaria a seguito delle donazioni effettuate dalla Sig.ra Basile Maria in favore dei figli Grillo Giovanni e Grillo Maria Luisa;

Vista la Concessione Edilizia n. 2412 rilasciata dal Comune di Torregrotta in data 27.05.2011 ai sigg. Basile Maria, Grillo Giovanni e Grillo Maria Luisa avente ad oggetto *"concessione per l'esecuzione di lottizzazione convenzionata su terreno distinto in catasto al foglio n. 2 particelle"*;

Visto che con atto del 16.06.2015 a rogito del notaio Monforte Raffaella, le signore Grillo Maria Luisa e Grillo Valentina e Lauria Grazia quali eredi di Grillo Giovanni nelle more deceduto ai quali era stata anche devoluta la metà indivisa della quota della signora Basile Maria anch'essa deceduta, hanno ceduto al Comune di Torregrotta le opere di urbanizzazione e le relative aree su cui queste insistono oltre alla particella n. 1546 fg. N. 2;

Vista la propria nota prot. 12435 del 07.08.2018 con la quale è stato rilevato che la planimetria dello stato di fatto allegata alla convenzione di lottizzazione stipulata in data 22.02.2011 non riproduce lo stato di fatto dei luoghi relativamente all'area occupata dall'impianto di idrocarburi "Q8" che ha interessato una porzione della particella n. 1502 costituente il lotto n. 1 del citato P.d.L.;

Considerato che, diversamente, da quanto assunto dalla ditta proprietaria nella nota del 12.3.2019, risulta accertato che la planimetria allegata alla convenzione di lottizzazione stipulata in data 22.2.2011 non riproduce lo stato di fatto dei luoghi, relativamente all'area occupata dall'impianto di idrocarburi "Q8", che ha interessato una porzione della particella 1502, costituente il lotto n. 1; che deve ritenersi tale infedele riproduzione un vizio essenziale, sia sotto profilo urbanistico che civilistico, incidendo rispettivamente sul PdL approvato e sulla convenzione di lottizzazione a seguito della quale è divenuto esecutivo; che, infatti, è stato accertato, nella circostanza di cui si da atto nella suddetta nota prot. 12435 del 07.08.2018, che una porzione della particella 1502, costituente il lotto 1, diversamente da quanto rappresentato nella planimetria della lottizzazione convenzionata risulta inglobata nell'area occupata dall'impianto di idrocarburi "Q8", a seguito di concessione edilizia chiesta e rilasciata in data 23.9.1999, dopo che era stato approvato il PdL con la deliberazione di CC n. 90 del 6.4.1989, ma prima della stipula della convenzione di lottizzazione del 22.2.2011, e, quindi, sottratta alla disciplina del piano esecutivo approvato; che la originaria lottizzante, prima, e quindi i suoi aventi causa, dopo, atteso che era stata chiesta ed ottenuta la suddetta C.E., con l'assenso della sig.ra Basile Maria, su una porzione della particella n. 1502, prima della stipula della convenzione di lottizzazione del 22.2.2011, avrebbero dovuto, necessariamente, richiedere una variante al Piano di lottizzazione, da porre all'approvazione del Consiglio Comunale, solo in tal modo potendo rappresentare fedelmente e correttamente lo stato di fatto dei luoghi, nel frattempo, modificato e disciplinare il piano esecutivo in relazione alla diversa area a disposizione, essendo venuta a mancare una parte della particella 1502, modificandosi il lotto 1, e, quindi, l'intera lottizzazione, anche sotto il profilo del rispetto degli "standars" urbanistici;

Considerato che tale infedele rappresentazione, stante la stretta connessione che deve esistere con l'atto di approvazione del piano di lottizzazione va, quindi, ad inficiare la legittimità del piano di lottizzazione convenzionato - incidendo sulla consistenza del lotto 1 e, comunque, più in generale, sulle norme tecniche da applicare al piano medesimo, e quindi anche sugli atti concessori successivi - per violazione di quanto previsto dagli artt. 9 e 14 della l.r. n.71/1978, ma anche per violazione della disciplina civilistica sui vizi essenziali del contratto, nonché quella, anche ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, e smi, che incide sull'atto amministrativo;

Considerato altresì che, anche con il conforto della più recente giurisprudenza, a proposito dell'annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990, e smi, occorre fare riferimento al caso concreto, dovendosi valutare, oltre al ripristino della legalità violata, il tempo trascorso e l'affidamento del privato, e quindi il rapporto tra l'interesse del privato e l'interesse pubblico, che, nella materia urbanistica assume un carattere preminente anche sul tempo trascorso, quando risulta che il provvedimento è la conseguenza di un comportamento ingannevole del privato (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 27.6.2018 n. 3940; ecc.);

Considerato che, peraltro, nel caso di specie, limitandosi al solo lotto 1, si è tenuto conto dei principi della proporzionalità e della conservazione degli atti, tanto più di quelli che hanno già prodotto effetti, limitando l'annullamento in autotutela al solo lotto 1;

Visto che la ditta Grillo Maria Luisa ha proposto ricorso al TAR - Catania per l'annullamento previa sospensione della nota prot. 3484 del 28.02.2019 e della nota prot. 3485 del 28.02.2019 di avvio del procedimento per l'annullamento parziale del P.d.L. limitatamente al lotto n. 1 part. 1502 del foglio di mappa n. 2;

Visto che il TAR - Sezione Catania con Ordinanza 359/2019 pubblicata il 13.06.2019 ha rigettato l'istanza cautelare;

Ritenuto dovere procedere all'annullamento parziale del P.d.L. limitatamente al lotto n. 1, con le relative conseguenze sulla convenzione stipulata in data 22.02.2011 rep. 1939;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 53 della l.r. n. 71/1978, il provvedimento andrà comunicato all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica, per le eventuali determinazioni conseguenziali;

PROPONE

l'annullamento parziale del P.d.L. e degli atti approvativi limitatamente al lotto n. 1 part. N. 1502 del foglio di mappa n. 2 in parte inglobata nell'area della stazione di servizio di idrocarburi "Q8".

Si comunica che il responsabile del procedimento è l'ing. Anastasi Pietro n. q. di Responsabile della 3° Area - Territorio ed Ambiente, informando che gli atti del procedimento sono conservati presso l'Ufficio Tecnico, Palazzo Municipale via Mezzasalma, 27 e che allo stesso potranno essere inviati deduzioni e documenti difensivi entro il termine di giorni 15 (quindici).

Contro il provvedimento proposto l'interessato potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. e nro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento ed al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Torregrotta, li 01/07/2019

Il Responsabile della 3° Area
Ing. Pietro Anastasi



Il Proponente
Sindaco
Dot. Corrado Ximenes

COMUNE DI TORREGROTTA
Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: Annullamento parziale del P.d.L. ex Basile Maria sita in Contrada Timoniere

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L.R. 7/2019

62/2013- art. 147 - bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

- VISTO : si esprime parere favorevole -
- ~~• VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate~~

DATA 01.07.2019

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA

Ing. Pietro Anastasi



PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. R. 7/2019

~~• VISTO : si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - quinquies del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.~~


~~• VISTO: si attesta la copertura finanziaria~~

~~• VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni di cui al parere di regolarità tecnica~~

• PARERE NON DOVUTO: parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 01/07/19


IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA




Il Presidente del Consiglio
(Antonino Mondì)



Il Consigliere Anziano
(Giovanni Scaglione)



La Segretaria Comunale
(Susanna Pignatello)



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione,

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON – LINE come disposto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e vi rimarrà **15 gg.** consecutivi dal 29-8-19 al 13-9-19 al n° 996..

L'Addetto alla Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15.

La Segretaria Comunale
(Susanna Pignatello)

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

Il giorno _____ decorsi 10 gg dalla data inizio della pubblicazione

Il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva

Li, _____

La Segretaria Comunale
(Susanna Pignatello)